



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 515 di data 29 marzo 2018

PIANO STRAORDINARIO PER I CENTRI STORICI 2018 CRITERI E MODALITA DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE DI STABILITA' PROVINCIALE 2018

– BANDO –

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. La regolamentazione contenuta nel presente Bando disciplina il Piano Straordinario Centri Storici 2018 (di seguito "Piano") in attuazione dell'articolo 41 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 "Legge di stabilità provinciale 2018".

ARTICOLO 2 - FINALITA'

1. Il Piano sostiene:

- il recupero del patrimonio edilizio dei centri storici al fine di valorizzarne le caratteristiche tradizionali/paesaggistiche e di migliorarne l'assetto sotto il profilo della configurazione morfologica formale e del decoro urbano;
- l'utilizzo dei materiali della tradizione costruttiva trentina.

2. Il Piano dispone la concessione di contributi per interventi di recupero edilizio riguardanti le parti esterne degli edifici situati negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, e delle relative pertinenze come individuati nell'articolo 3.

3. Il Piano dispone inoltre la concessione di ulteriori contributi nel caso in cui agli interventi riguardanti le parti esterne dell'edificio si aggiungano contestualmente altri interventi di recupero edilizio riguardanti alloggi destinati ad abitazione principale

facenti parte del medesimo edificio destinatario degli interventi sulle parti esterne come individuati nell'articolo 4.

4. Il Piano sostiene le giovani coppie disponendo una riserva di risorse in loro favore per gli interventi di cui al comma 3.

5. Il Piano sostiene anche le persone anziane disponendo una riserva di risorse in loro favore per gli interventi di cui al comma 3. Tali interventi sono individuati nell'articolo 5 e devono avere la specifica finalità di adeguamento degli alloggi ai particolari bisogni relativi alle persone anziane.

6. Il piano prevede che le risorse che residuano a seguito della concessione dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5, sono utilizzate per i medesimi interventi realizzati anche al di fuori degli insediamenti storici secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente Bando.

ARTICOLO 3 – INTERVENTI DI RECUPERO RELATIVI ALLA PARTE ESTERNA DEGLI EDIFICI

1. Sono ammessi a contributo gli interventi volti a recuperare unitariamente l'assetto dei prospetti dell'unità edilizia, così come individuata ai sensi del comma 3, o delle relative pertinenze, migliorandoli complessivamente sotto il profilo della configurazione morfologica formale e del decoro urbano, promuovendo il ricorso ai materiali della tradizione costruttiva trentina. Gli interventi devono consistere nelle tipologie di lavori di seguito elencate, eseguite complessivamente rispetto agli elementi edilizi corrispondenti a manto di copertura, strutture verticali, elementi di pregio, fori, balconi e scale, pavimentazioni e recinzioni, e unitariamente sui prospetti dell'edificio corrispondente all'unità edilizia, a condizione che sia raggiunta la riqualificazione sostanziale e complessiva; nel caso di intervento parziale su singoli prospetti, il medesimo intervento deve riguardare almeno i prospetti principali aggettanti su vie o spazi pubblici o su spazi privati esposti alla pubblica vista. Al fine del decoro urbano i medesimi interventi possono essere eseguiti sulle relative pertinenze ivi inclusi i manufatti pertinenziali. Le tipologie di lavori individuate sono:

- a) (manto di copertura) rifacimento del manto di copertura, con eventuale sostituzione della piccola orditura e la posa della guaina, e posa in opera di lattoneria;
- b) (strutture verticali) consolidamento, rifacimento di porzioni di strutture verticali o realizzazione di nuove strutture verticali, riordino forometrie, consolidamento o rifacimento di intonaci, idropittura a calce o a ai silicati, sostituzione di tamponamenti lignei, opere sulle murature al fine della riqualificazione energetica;

- c) (elementi di pregio) restauro di elementi di pregio storico-artistico, quali intonaci, affreschi, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi, aventi valore storico e artistico, anche se non vincolati ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali, esposti alla pubblica vista;
- d) (fori) sostituzione o realizzazione di serramenti esterni con posa di finestre e portefinestre in legno, compresi i sistemi di oscuramento ad ante, consolidamento o integrazione di contorni, bancali e soglie in pietra;
- e) (balconi e scale) consolidamento o rifacimento di balconi o ballatoi, scale esterne, sostituzione o realizzazione di parapetti di legno, metallo o pietra.
- f) (pavimentazioni e recinzioni) consolidamento o rifacimento di pavimentazioni esterne in pietra, consolidamento o rifacimento di recinzioni in muratura, pietra o metallo, sistemazioni a verde;
- g) altri interventi edilizi che rispondono alle finalità del Piano.

2. Ai fini dell'ammissione al contributo, gli interventi che riguardano i manufatti pertinenziali affacciati su vie o spazi pubblici o su spazi privati esposti alla pubblica vista non necessitano di un contemporaneo intervento di riqualificazione degli edifici ai quali le pertinenze si riferiscono, solo se l'edificio di cui sono pertinenza non richiede interventi di riqualificazione architettonica in ragione delle condizioni carenti o degradate di materiali e finiture.

3. Per le definizioni di unità edilizia e unità immobiliare trova applicazione l'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2015; per la loro concreta ed univoca individuazione è necessario riferirsi, per le finalità del presente bando, alle norme di attuazione, alle rappresentazioni cartografiche, alle relazioni, alle tavole di analisi ed alle schedature contenute nei piani regolatori generali, se i piani regolatori non contengono specifiche disposizioni, l'unità edilizia è individuata come porzione autonoma di edificio nel rispetto di questo articolo.

ARTICOLO 4 – INTERVENTI DI RECUPERO RELATIVI ALLA PARTE INTERNA DEGLI EDIFICI

1. Sono ammessi a contributo anche gli interventi indicati nel presente articolo e finalizzati al recupero di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, collocati all'interno delle unità edilizie oggetto degli interventi di cui all'articolo 3.

2. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare destinata alla residenza anagrafica del richiedente. Qualora l'unità immobiliare destinataria degli interventi di recupero non sia già residenza anagrafica del richiedente, quest'ultimo deve trasferire la residenza presso la predetta unità immobiliare entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o l'attestazione di ultimazione lavori.

3. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere aggiuntivi e contestuali rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 3.

4. Al riguardo si intendono ammessi a contributo le seguenti tipologie di lavori:

- a) consolidamento o rifacimento delle strutture di copertura;
- b) consolidamento o rifacimento dei solai, restauro, integrazione o sostituzione della pavimentazione;
- c) consolidamento, rifacimento o realizzazione di strutture verticali con i relativi intonaci;
- d) consolidamento, rifacimento o realizzazione di scale interne;
- e) sostituzione o realizzazione di serramenti interni con posa di porte in legno, consolidamento o integrazione di contorni e soglie in pietra;
- f) rifacimento o messa a norma degli impianti idraulici, termici ed elettrici.

5. Una quota di risorse pari a Euro 10.000.000,00 è riservata al finanziamento dei contributi in favore delle domande presentate da giovani coppie. Per giovani coppie si intendono quelle formate da coniugi, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 76 del 2016 comprese le convivenze di fatto previste dalla medesima disciplina, aventi entrambi un'età non superiore ai 45 anni già conviventi al momento della domanda del contributo. Sono ammesse anche le coppie formate da persone che non convivono già al momento della domanda del contributo purché si impegnino a convivere presso l'unità immobiliare destinataria degli interventi di recupero trasferendovi la residenza entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o l'attestazione di ultimazione lavori.

ARTICOLO 5 – INTERVENTI DI RECUPERO RELATIVI ALLA PARTE INTERNA DEGLI EDIFICI – ADEGUAMENTI PER LE PERSONE ANZIANE

1. Una quota di risorse pari a Euro 1.000.000,00 è riservata al finanziamento dei contributi di cui all'articolo 4 in favore delle domande presentate da persone anziane. Si considerano anziane ai fini di questo intervento le persone di età superiore ai 65 anni.

2. Gli interventi di recupero edilizio in questo caso sono circoscritti a quelli destinati a facilitare la domiciliarità delle persone anziane e a favorirne il miglioramento della qualità di vita come esplicitati al comma 4; i medesimi interventi sono effettuati sull'unità immobiliare destinata all'abitazione principale come definita nel precedente articolo 4, posta nella unità edilizia oggetto degli interventi di cui all'articolo 3.

3. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere aggiuntivi e contestuali rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 3.

4. Al riguardo si intendono ammessi a contributo i lavori finalizzati a migliorare l'abitabilità e a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità dell'edificio al fine del superamento delle barriere architettoniche.

ARTICOLO 6 - SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Possono accedere ai contributi:

- le persone fisiche aventi i requisiti e nel rispetto delle condizioni, di cui ai primi quattro commi dell'articolo 7;
- le cooperative edilizie di abitazione aventi i requisiti, e nel rispetto delle condizioni, previste nel comma 5 del medesimo articolo 7.

ARTICOLO 7 - REQUISITI SOGGETTIVI OBBLIGATORI PER L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO

1. Possono accedere al contributo le persone fisiche che alla data di presentazione della domanda:

- a) sono proprietarie, anche per quote, o titolari di un diritto reale di godimento, di unità edilizie che presentano fino ad un massimo di 8 unità immobiliari non costituite in condominio, o delle relative pertinenze, situate negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, nel territorio della provincia di Trento, oggetto degli interventi di cui al presente Bando;
- b) limitatamente agli interventi di cui all'articolo 3, risiedono in Italia e hanno un valore dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) inferiore o uguale a 0,80;
- c) limitatamente agli interventi di cui agli articoli 4 e 5, risiedono nella provincia di Trento e hanno un valore dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) inferiore o uguale a 0,45.

2. Possono accedere al contributo i proprietari o titolari di diritto reale di godimento di unità edilizie non rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (Ville) e A9 (castelli e palazzi). Nel caso di unità edilizie composte catastalmente da più unità immobiliari, possono accedere al contributo i proprietari o titolari di diritto reale di godimento di singole unità immobiliari non rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (Ville) e A9 (castelli e palazzi).

3. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 3, nel caso di più proprietari o titolari di diritto reale di godimento dell'unità edilizia oggetto dell'intervento, possono accedere al contributo esclusivamente quelli in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lett. a) e b) e di cui al comma 2. La relativa domanda deve essere presentata in modo congiunto dai medesimi allegando

l'assenso alla realizzazione dell'intervento degli eventuali altri proprietari o titolari di diritto reale di godimento dell'unità edilizia oggetto dell'intervento non in possesso dei requisiti di cui sopra e quindi impossibilitati ad accedere al contributo.

4. Limitatamente agli interventi di cui agli articoli 4 e 5, nel caso di più proprietari o titolari di diritto reale di godimento dell'unità immobiliare a destinazione abitativa oggetto degli interventi, la domanda va presentata in modo congiunto da tutti i proprietari o titolari di diritto reale di godimento che sostengono le spese degli interventi per le quali si chiede il contributo e che sono in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lett. a) e c) e di cui al comma 2. Entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o l'attestazione di ultimazione lavori, i medesimi soggetti devono avere la residenza anagrafica presso la suddetta unità immobiliare.

5. Possono accedere al contributo le cooperative che alla data di presentazione della domanda:

- a) sono proprietarie dell'unità edilizia situata negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, nel territorio della provincia di Trento destinataria degli interventi di cui all'articolo 3 ed eventualmente degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 riferiti alle unità immobiliari a destinazione abitativa interne alla medesima unità edilizia;
- b) i cui soci devono risiedere nella provincia di Trento e avere un valore dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) inferiore o uguale a 0,80.

6. Le predette unità immobiliari a destinazione abitativa dovranno essere assegnate in uso ai medesimi soci e diventare la loro abitazione principale, come definita nell'articolo 4, comma 2, entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o l'attestazione di ultimazione lavori. La cooperativa dovrà entro tale scadenza dimostrare il rispetto della predetta condizione.

ARTICOLO 8 - TIPOLOGIE E LIMITI DI SPESA AMMESSI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La determinazione della spesa ammessa al contributo viene effettuata sulla base dell'importo complessivo dei lavori risultante dal preventivo di spesa o, nel caso di predisposizione del progetto edilizio, dal computo metrico estimativo, contenente tutte le lavorazioni con riferimento all'Elenco prezzi provinciale 2018. Nel caso di lavorazioni non previste nell'Elenco prezzi provinciale 2018 dovrà essere redatta una puntuale analisi prezzi da parte del progettista incaricato. Sono ammesse anche le spese di progettazione, nel limite del 10 per cento della spesa ammessa, e tutte quelle relative a opere funzionali alla realizzazione degli interventi.

2. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, la spesa ammessa a contributo non può essere inferiore a 10.000,00 Euro e superiore a 80.000,00 Euro per unità edilizia. Tali importi si intendono comprensivi di IVA.
3. Con riferimento agli interventi di cui agli articoli 4 e 5, la spesa massima ammissibile, complessivamente riferita a tutte le eventuali unità immobiliari collocate all'interno dell'unità edilizia destinataria degli interventi di cui all'articolo 3, corrisponde al 200 per cento di quella ammessa per i lavori di cui all'articolo 3, fermo restando in ogni caso il limite massimo di 50.000,00 Euro di contributo per ogni singola unità immobiliare.
4. I contributi previsti dal piano straordinario sono concessi nella misura del 20 per cento della spesa ammessa e sono cumulabili con le detrazioni d'imposta previste dalla normativa statale per gli interventi di recupero e riqualificazione energetica, se essa lo consente e con le misure previste dall'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata), commi 9 e 10, della legge provinciale 22 aprile 2014, n.
5. Il contributo è elevato al 40 per cento della spesa ammessa se i soggetti interessati non utilizzano le predette misure statali.
6. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 3, nel caso di domanda congiunta di cui al comma 3 dell'articolo 7, il contributo è determinato per ciascun singolo richiedente sulla base della quota di spesa dal medesimo sostenuta come individuata nel piano di riparto tra tutti i condomini, della spesa complessiva degli interventi secondo criteri di ripartizione ex art. 1123 Codice Civile.
7. Limitatamente agli interventi di cui agli articoli 4 e 5, nel caso di domanda congiunta il contributo è determinato per ciascun singolo richiedente sulla base della quota di spesa dal medesimo sostenuta.
8. Sono ammesse le spese fatturate a partire dal primo gennaio 2018.
9. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 4, I contributi previsti dal piano straordinario non sono cumulabili con altri eventuali contributi da parte di pubbliche amministrazioni per la stessa tipologia di intervento.

ARTICOLO 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITA'

1. Le domande di contributo sono presentate alla Provincia autonoma di Trento a partire dal 2 maggio 2018 fino al 31 luglio 2018.
2. La domanda di contributo, sottoscritta e assolta l'imposta di bollo, deve essere presentata alla struttura provinciale competente Servizio autonomie locali avvalendosi di apposito modello approvato con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa.

3. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità e fatte salve le specificazioni contenute in questo articolo, la seguente documentazione:

- a) ricevuta dell'avvenuta comunicazione al Comune ai sensi degli articoli 78, comma 3 o 78 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 o presentazione della SCIA o rilascio del permesso di costruire, unitamente al progetto edilizio corrispondente;
- b) nel caso di interventi sugli elementi strutturali, come definiti dalle Norme tecniche delle costruzioni 2008, la ricevuta dell'avvenuto deposito del progetto, fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale n. 58/2017;
- c) preventivo di spesa o, nel caso di progetto edilizio, computo metrico estimativo relativo agli interventi previsti;
- d) cronoprogramma dei lavori;
- e) relazione tecnica per la descrizione degli interventi, contenente nel dettaglio la dichiarazione con cui il progettista, sotto la propria responsabilità, attesta che gli interventi di progetto:
 - 1) sono conformi al PRG e alle disposizioni urbanistiche vigenti;
 - 2) sono conformi a quelli oggetto di finanziamento di questo Bando:
 - vista l'individuazione dell'unità edilizia come definita dall'articolo 3, comma 3 del presente bando;
 - viste le caratteristiche dell'edificio destinatario degli interventi con riferimento all'assetto dei prospetti, alle relative esigenze di riqualificazione architettonica in ragione delle condizioni carenti o degradate di materiali e finiture architettoniche e dell'aggetto su vie o spazi pubblici o spazi privati esposti alla pubblica vista;
 - nel caso di intervento su manufatti pertinenziali affacciati su vie o spazi pubblici o su spazi privati esposti alla pubblica, viste le caratteristiche dell'edificio di cui sono pertinenza, che non richiede interventi di riqualificazione architettonica;
 - considerati gli interventi previsti al fine del miglioramento dell'assetto dei centri storici sotto il profilo della configurazione morfologica formale e del decoro urbano in relazione agli affacci su vie o spazi pubblici e privati rispetto alla coerenza dei medesimi interventi;
 - considerato il rispetto delle tipologie edilizie e degli elementi architettonici del patrimonio edilizio locale;
 - considerato il ricorso ai materiali della tradizione costruttiva dello specifico contesto territoriale di riferimento ed in particolare di manti di copertura, lattonerie, strutture verticali e orizzontali, tamponamenti o rivestimenti, serramenti e contorni dei fori, parapetti, pavimentazioni e sistemazioni degli spazi di pertinenze, recinzioni, elementi decorativi, elementi tecnici e/o tecnologici, insegne;
 - considerato il rispetto delle tinteggiature riferite al piano colore adottato dalla Giunta provinciale o vigente sul relativo territorio comunale;
 - considerati gli interventi previsti al fine del restauro degli elementi di pregio storico-artistico eventualmente presenti;

- considerata la tutela figurativa dei fronti principali ed esposti sugli spazi pubblici nel caso di eventuale inserimento di volumi tecnici;

f) attestazione dell'indicatore ICEF.

4. La documentazione di cui al comma 3, lettere a) e b), ove non disponibile al momento della presentazione della domanda, deve essere presentata all'atto della rendicontazione. La mancata presentazione in sede di rendicontazione della predetta documentazione è causa di decadenza della concessione del contributo.

5. Sono ammesse varianti progettuali purché conformi alle attestazioni contenute nella relazione di cui al comma 3 lettera e).

6. Le domande, unitamente a documento di riconoscimento, devono essere presentate con una delle seguenti modalità:

- a) consegna a mano presso la struttura competente Servizio autonomie locali o presso gli sportelli di assistenza e di informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento decentrati sul territorio;
- b) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
- c) tramite posta elettronica certificata alla casella serv.autonomielocali@pec.provincia.tn.it.

7. Le domande presentate prima od oltre i termini previsti sono irricevibili. Le domande incomplete sono dichiarate inammissibili. Per domande incomplete si intendono quelle nelle quali non vengono riportati gli elementi necessari per l'ammissione; nel modulo di domanda sono specificati i campi obbligatori la cui mancata compilazione comporta l'inammissibilità della domanda. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 3, è motivo di inammissibilità la mancata presentazione dell'assenso alla realizzazione degli interventi da parte degli eventuali proprietari o titolari di diritto reale di godimento dell'unità edilizia oggetto dell'intervento non in possesso dei requisiti per accedere al contributo.

8. Le risorse che residuano con riferimento alle domande presentate entro il 31 luglio 2018 a valere sulle quote riservate alle giovani coppie e alle persone anziane sono utilizzate per l'ammissione al contributo delle altre domande pervenute al 31 luglio 2018 ed eventualmente non finanziate per esaurimento delle risorse.

9. Qualora residuano risorse finanziarie a seguito della ammissione ai contributi previsti da questo piano per le domande presentate entro il 31 luglio 2018, a far data dal 17 settembre 2018 al 31 dicembre 2018 è ammessa la presentazione di domande di contributo per i medesimi interventi realizzati anche all'esterno degli insediamenti storici secondo i medesimi criteri e modalità stabiliti dal presente Bando. In tal caso sono ammessi a contributo gli interventi di cui al presente Bando realizzati in corrispondenza di edifici, pertinenze e relativi manufatti pertinenziali posti nelle aree specificamente destinate all'insediamento di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2015. Nelle aree non specificamente destinate all'insediamento i medesimi contributi sono ammessi limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale.

ARTICOLO 10 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa si dispone la concessione del contributo in favore del richiedente quantificato sulla base della spesa ammessa di cui al precedente articolo 8.
2. La concessione del contributo è determinata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, in base all'ordine cronologico di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse disponibili tenuto conto delle riserve di risorse in favore delle giovani coppie di cui all'articolo 4 e in favore delle persone anziane di cui all'articolo 5.
3. In caso di domanda congiunta la concessione del contributo è fatta distintamente con riferimento a ciascun richiedente.
4. Ferma restando la completezza dei contenuti obbligatori di cui all'articolo 9, nel caso in cui le domande debbano essere regolarizzate/integrate, è chiesta al richiedente la regolarizzazione/integrazione della domanda entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. In caso di risposta entro la suddetta scadenza il contributo è concesso facendo riferimento alla data di ricevimento della risposta medesima. In assenza di risposta entro il predetto termine, la domanda è dichiarata inammissibile.
5. Le eventuali varianti progettuali apportate dopo la determinazione di concessione del contributo non possono incrementare la spesa massima ammessa in sede di concessione.

ARTICOLO 11 - RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La rendicontazione deve essere presentata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta congiuntamente dai richiedenti e dal progettista, entro ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione, pena la decadenza della concessione medesima, fatta salva richiesta motivata di proroga, avvalendosi dell'apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa.
2. La rendicontazione deve contenere:
 - a) la ricevuta dell'avvenuta comunicazione al Comune ai sensi degli articoli 78, comma 3 o 78 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 o presentazione della SCIA o rilascio del permesso di costruire, unitamente al

progetto edilizio corrispondente, nel caso in cui non siano già stati presentati in sede di domanda. In ogni caso vanno allegati eventuali varianti progettuali, presentate successivamente alla data della domanda;

- b) la dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o l'attestazione di ultimazione lavori relativamente alle opere oggetto di contributo;
- c) le spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati. Tali spese devono essere rendicontate per unità edilizia o per pertinenza o per unità immobiliare e, in entrambi i casi, per singola tipologia d'intervento, specificando gli estremi delle fatture e dei pagamenti e i dati identificativi del fornitore; in caso di domanda congiunta le spese devono essere rendicontate con riferimento a ciascuno dei richiedenti;
- d) limitatamente agli interventi di cui agli articoli 4 e 5 la dichiarazione di essere residenti presso l'unità immobiliare destinataria dei lavori o l'impegno a trasferirvi la residenza entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o dall'attestazione di ultimazione lavori.

3. La rendicontazione deve contenere una dichiarazione del progettista attestante la corrispondenza degli interventi realizzati ai contenuti della relazione di cui all'articolo 9 comma 3 lettera e).

4. La rendicontazione deve inoltre contenere:

- a) una dichiarazione del richiedente riguardo all'assenza di cumulo con altri eventuali contributi da parte di pubbliche amministrazioni per la stessa finalità e tipologia di intervento, fatta esclusione per la cumulabilità ammessa dall'articolo 41 della legge di stabilità provinciale 2018;
- b) per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 l'attestazione da parte del richiedente che l'unità immobiliare destinataria degli interventi medesimi, alla data di rendicontazione è già propria abitazione principale o in caso contrario l'impegno a farla diventare entro il termine di un anno dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o l'attestazione di ultimazione lavori.

5. Ai fini dell'erogazione il contributo è determinato sulle spese ammissibili effettivamente sostenute fermo restando il limite massimo corrispondente al contributo calcolato in sede di concessione e considerato in ogni caso il limite minimo di spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro di cui al comma 2 dell'articolo 8.

6. Il contributo viene erogato entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione. Limitatamente agli interventi di cui agli articoli 4 e 5 in assenza della dichiarazione di essere residenti presso l'unità immobiliare destinataria dei lavori di cui alla lettera d) del precedente comma 2, l'erogazione è sospesa fino al momento della comunicazione del trasferimento della residenza presso la predetta unità immobiliare.

7. Con riferimento esclusivo ai contributi previsti in favore delle giovani coppie di cui al comma 5 dell'articolo 4, nel caso in cui il nucleo familiare residente presso

l'unità immobiliare destinataria degli interventi di recupero non coincida con quello dichiarato ai fini ICEF in sede di domanda, il richiedente originario superstite deve presentare l'indicatore ICEF rideterminato con riferimento al nuovo nucleo e facendo riferimento, per l'acquisizione dei valori necessari al calcolo dell'ICEF, al suddetto momento della rideterminazione. L'obbligo di ripresentare l'ICEF non sussiste nel caso in cui la variazione del nucleo familiare sia dovuta alla nascita di uno o più figli.

ARTICOLO -12 – VINCOLI E DECADENZA DAL CONTRIBUTO

1. In fase successiva all'erogazione del contributo, si procede alla dichiarazione di decadenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) cambio della destinazione d'uso delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale nel caso di contributi di cui agli articoli 4 e 5 entro il termine di dieci anni dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o l'attestazione di ultimazione lavori;
- b) mancanza della destinazione ad abitazione principale delle unità immobiliari oggetto di contributo di cui agli articoli 4 e 5 entro il termine di un anno dalla dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o l'attestazione di ultimazione lavori.

2. I vincoli di cui al comma 1 decadono nel caso di decesso del proprietario; in tal caso gli eredi ne danno comunicazione scritta alla struttura competente Servizio autonomie locali.

3. La decadenza dal contributo comporta la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

ARTICOLO 13 – CONTROLLI E DECADENZA DEL CONTRIBUTO

1. Il controllo su tutte le dichiarazioni rese, incluse le dichiarazioni sostitutive e le dichiarazioni del progettista, viene effettuato su un campione di almeno il 5 per cento dei contributi concessi.

2. Al fine di esercitare il controllo, la struttura provinciale Servizio autonomie locali può chiedere ai beneficiari dei contributi l'esibizione di ogni documentazione utile.

3. Qualora in sede di controllo si riscontri il mancato rispetto dei requisiti o delle condizioni di cui all'articolo 7 previste per la concessione del contributo si procede alla decadenza del medesimo. Nel caso di domanda congiunta, si procede alla decadenza del contributo nei confronti dei soli soggetti privi dei predetti requisiti e che non rispettano le prefissate condizioni.

4. Qualora, in sede di controllo, si riscontri che i lavori sono stati realizzati in difformità, totale o parziale, rispetto ai criteri del Bando, si procede alla decadenza del contributo o, a seconda della difformità riscontrata, alla sua riduzione per la parte corrispondente ai lavori difformi.